



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA
ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

VISTA: la propria Ordinanza n° 20/2011 del 18/05/2011, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia”;

VISTA: la propria Ordinanza n° 54/2013 del 23/08/2013, con la quale è stato modificato il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia”;

VISTA: la propria Ordinanza n° 61/2021 del 15/10/2021, con la quale è stato modificato l’allegato “E” del “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia” a seguito dei rilievi batimetrici eseguiti nel luglio del corrente anno;

VISTO: il foglio prot.n. 29568 in data 27/10/2021 con il quale questa Capitaneria di Porto, invitava la locale Corporazione dei Piloti, ad una ulteriore verifica dei rilievi batimetrici in prossimità dell’accosto denominato V/5 dello scalo portuale di Val da Rio;

VISTO: il parere espresso con nota assunta a prot.n. 30245 in data 04/11/2021, della locale Corporazione dei Piloti di Chioggia e Porto Levante scaturito da una ulteriore verifica dei rilievi batimetrici relativamente all’accosto dello scalo di Val da Rio denominato V/5;

VALUTATO: che i limiti di pescaggio assumono carattere indicativo in funzione della particolare natura morfologia dei canali lagunari che tendono a variare la propria geometria in considerazione della consistenza dei materiali di cui sono costituiti e delle diverse sollecitazioni dovute a fattori esterni che quotidianamente si manifestano;

CONSIDERATI: gli esiti delle operazioni di livellamento di alcuni tratti di fondale del porto di Chioggia – Val da Rio;

VISTA: la Legge 28/01/1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii.;

VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, reso esecutivo con legge 27/12/1977, n. 1085, che, al comma b) della regola 1) pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;

VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

ARTICOLO 1

L'allegato "E" incluso nel "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia", approvato con Ordinanza n° 20/2011 del 18/05/2011, modificato con Ordinanza n° 54/2013 del 23/08/2013 e successivamente con Ordinanza n° 61/2021 datata 15/10/2021, è da intendersi sostituito con l'allegato "E" alla presente Ordinanza.

Facendo salve le disposizioni vigenti, resta inteso che l'accesso, l'approdo e l'uscita delle navi e tutte le manovre in genere potranno essere limitate con pescaggi minori a quelli previsti in relazione alle effettive condizioni meteo marine in atto, tenuto conto che i rilievi batimetrici indicati sono riferiti al livello medio mare.

L'Ordinanza 61/2021 datata 15/10/2021, citata in premessa è da intendersi abrogata dalla data odierna.

ARTICOLO 2

I contravventori a quanto disposto nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia.

Chioggia,(data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Dario RICCOBENE**

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. e D.lgs. 07 marzo 2005 n.82 e norme collegate

SCALO PORTUALE “ISOLA SALONI”

Accosti M1-M2-M3-M5-M6: Pescaggio massimo consentito mt. 4,70

Accosto M4: Pescaggio massimo consentito mt. 4,00

Accosto scassa bacino “Marittima”: Pescaggio massimo consentito mt. 4,00

Accosti C1-C2-C3-C4-C5-C6: Pescaggio massimo consentito mt. 7,00

SCALO PORTUALE “VAL DA RIO”

Accosto V1-V2: dalla bitta n° 1 alla bitta n° 9

Lunghezza totale accosto mt. 200

Pescaggio massimo consentito mt. 4,50

Accosto V3: dalla bitta n° 10 alla bitta n° 16

Lunghezza totale accosto mt. 185

Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V4-V/5: dalla bitta n° 17 alla bitta n° 27

Lunghezza totale accosto mt. 260

Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V6: dalla bitta n° 28 alla bitta n° 32

Lunghezza totale accosto mt. 145

Pescaggio massimo consentito mt. 7,00 (Con ausilio di due rimorchiatori portuali per unità con pescaggio superiore a mt. 6,80)

Accosto V7: dalla bitta n° 33 alla bitta n° 38

Lunghezza totale accosto mt. 150

Pescaggio massimo consentito mt. 7,00 (Con ausilio di due rimorchiatori portuali per unità con pescaggio superiore a mt. 6,80)

Accosto V8-V9-V10: dalla bitta n° 39 alla bitta n° 51

Lunghezza totale accosto mt. 295

Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V11: dalla bitta n° 52 alla bitta n° 57

Lunghezza totale accosto mt. 130

Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V12: dalla bitta n° 58 alla bitta n° 62

Lunghezza totale accosto mt. 130

Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V13: dalla bitta n° 63 alla bitta n° 72

Lunghezza totale accosto mt. 190

Pescaggio massimo consentito mt. 6,50